



Consiglio Regionale della Campania

Prot.n. 17279/A.Gen.

Al Signor Presidente della Giunta
Regionale della Campania
Via S. Lucia, n. 81
N A P O L I

Ai Presidenti della I e II Commissione
Consiliare

Ai Consiglieri Regionali

All'Assessore delegato ai rapporti
con il Consiglio regionale

Al Settore Legislativo, Studi e Ricerche

S E D E

Oggetto: Proposta di legge "Consiglio delle Autonomie Locali" - Reg. Gen. n. 74.

Ad iniziativa del Consigliere N. Caputo,
depositata il 3 settembre 2010,

IL PRESIDENTE

VISTO l'articolo 54 del Regolamento interno,

A S S E G N A

il provvedimento in oggetto a:

**I Commissione Consiliare Permanente per l'esame,
II Commissione Consiliare Permanente per il parere.**

Le stesse si esprimeranno nei modi e termini previsti dal Regolamento.

Napoli, 20.09.2010

IL PRESIDENTE



Consiglio Regionale della Campania

PdL “Consiglio delle Autonomie Locali”

Relazione

R.G. n. 74

Il Consiglio delle autonomie locali è un organo previsto dalla Costituzione della Repubblica Italiana che, all'art. 123, impegna le Regioni a prevederne l'istituzione nel proprio Statuto regionale. Esso è composto dai rappresentanti degli enti locali. Ha funzioni consultive ed è finalizzato al coordinamento fra la Regione e il suo sistema di enti locali.

Il Consiglio delle autonomie locali è istituito per assicurare la partecipazione degli enti locali alle scelte di carattere istituzionale, all'attività legislativa ed amministrativa della Regione Campania. Un organismo regionale di partecipazione e consultazione dei Comuni, delle Province, delle Città metropolitane e delle Comunità montane così come previsto dall'articolo 22 dello stesso nuovo Statuto della Regione Campania.

L'articolo 22 dello Statuto Regionale, al comma 3, demanda alla Legge regionale i criteri per l'elezione dei suoi componenti, oltre a quelli già previsti di diritto al comma 2, la quale, però, non può prescindere dal normare anche altri aspetti, quali la sua durata in carica, le iniziative cui lo abilita lo Statuto, le sue attività, comunque, ad un apposito regolamento il suo funzionamento e la sua organizzazione interna.

L'articolo 1 della Pdl sull'istituzione del “Consiglio delle Autonomie Locali” precisa che, esso esercita le funzioni di cui all'articolo 23 dello Statuto regionale ed è rivolto in particolare a garantire: il rispetto dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza; l'effettiva partecipazione degli enti locali ai processi decisionali della Regione che incidono sugli interessi delle comunità locali e del territorio.




Consiglio Regionale della Campania

Proposta di Legge
“Consiglio delle Autonomie Locali”

Ad iniziativa del Cons. Nicola Caputo

Registro Generale n. 74


Mod. 1



Consiglio Regionale della Campania

Articolo 1

1. Il Consiglio delle Autonomie locali, di seguito denominato CAL, istituito in attuazione dell'articolo 123, comma quarto della Costituzione e degli articoli 22 e 23 dello Statuto regionale, è organo di partecipazione e consultazione del sistema delle autonomie locali della Regione Campania.
2. Esso esercita le funzioni di cui all'articolo 23 dello Statuto regionale ed è rivolto in particolare a garantire:
 - a) il rispetto dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza;
 - b) l'effettiva partecipazione degli enti locali ai processi decisionali della Regione che incidono sugli interessi delle comunità locali e del territorio.
3. Il Consiglio delle Autonomie locali ha sede presso il Consiglio regionale.



Consiglio Regionale della Campania

Articolo 2

1. Il CAL è composto da quaranta membri, compresi i presidenti delle province e i sindaci delle città capoluogo che ne fanno parte di diritto.
2. Sono componenti elettivi del CAL:
 - a) ventotto rappresentanti dei comuni non capoluogo di provincia, eletti tra i Sindaci e i consiglieri degli stessi Comuni con la modalità di cui all'art. 3;
 - b) due rappresentanti delle comunità montane, eletti con le modalità di cui all'art. 4.
3. Per garantire la rappresentanza equilibrata di tutti i territori, il numero dei seggi da attribuire, per ciascuna provincia, ai rappresentanti di cui alla lettera a), è individuato con i seguenti criteri:
 - a) quattordici seggi sono assegnati, sulla base di quozienti interi e dei più alti resti, in proporzione al numero dei Comuni di ciascuna provincia;
 - b) quattordici seggi sono assegnati, sulla base di quozienti interi e dei più alti resti, in proporzione alla popolazione residente in ciascuna provincia: per popolazione si intende il numero dei residenti quale risulta dall'ultima rivelazione ufficiale annuale dell'ISTAT, depurato del numero dei residenti nei Comuni capoluogo.
4. Per assicurare un'equilibrata e proporzionale rappresentanza dei Comuni appartenenti alle sotto elencate classi demografiche, i seggi spettanti a ciascun ambito provinciale sono ripartiti, con sistema proporzionale sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti, tra i comuni con:
 - a) popolazione residente pari o inferiore a 15.000 abitanti
 - b) popolazione residente superiore a 15.000 abitanti.
5. In sede di prima applicazione, i seggi, ripartiti con i criteri indicati ai commi 3 e 4, sono attribuiti secondo la tabella A riportata nell'allegato alla presente legge.
6. Alle sedute del CAL possono partecipare, con diritto di parola e senza diritto di voto:
 - a) l'Assessore regionale competente in materia di affari istituzionali e di enti locali;
 - b) il Presidente o suo delegato della Commissione Consiliare Permanente competente in materia di affari istituzionali e di enti locali;
 - c) il Presidente o suo delegato delle commissioni consiliari competenti nelle materie oggetto di trattazione nelle sedute del CAL;
 - d) gli assessori regionali competenti nelle materie oggetto di trattazione nelle sedute del CAL.
7. Possono partecipare e, se richiesti, devono intervenire alle sedute del CAL, senza diritto di voto, il Presidente della Regione e il Presidente del Consiglio regionale. In caso di assenza o impedimento possono delegare i rispettivi vice presidenti o un assessore regionale.
8. I componenti di diritto di cui al comma 1 possono, di volta in volta, delegare espressamente a rappresentarli alle sedute il Vice Sindaco o il Vice Presidente dei rispettivi enti o gli amministratori locali dei rispettivi enti, individuati ai sensi dell'art. 77 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.



Consiglio Regionale della Campania

Articolo 3

1. Il Presidente della Regione, alla scadenza del Consiglio delle autonomie, indice, con proprio decreto, le elezioni dei componenti elettivi del CAL. Le operazioni elettorali devono svolgersi entro i trenta giorni successivi alla data di pubblicazione del decreto. Il decreto di indizione delle elezioni disciplina le modalità di convocazione delle assemblee elettorali e di svolgimento delle operazioni elettorali.
2. In sede di prima applicazione il Presidente della Regione indice le elezioni entro venti giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
3. Ciascuna assemblea elettorale è costituita esclusivamente dai Sindaci dei Comuni non capoluogo appartenenti alla stessa provincia e alla stessa classe demografica. I Sindaci possono delegare all'esercizio del voto un amministratore locale del proprio Comune. Ogni elettore ha diritto ad un voto.
4. L'assemblea elettorale è presieduta dal Presidente della Regione o dall'Assessore delegato, senza diritto di voto.
5. L'assemblea è validamente costituita con la presenza di almeno due terzi degli aventi diritto al voto. Nel caso in cui al comma 10, l'assemblea è validamente costituita con presenza di almeno la metà più uno degli aventi diritto al voto.
6. Possono presentare la candidatura i Sindaci ed i Consiglieri comunali dei comuni appartenenti alla stessa provincia ed alla stessa classe demografica di cui all'articolo 2, comma 4.
7. Le candidature devono pervenire al competente ufficio della Giunta regionale entro e non oltre le 24 ore antecedenti la formale convocazione dell'Assemblea.
8. L'ufficio competente, ricevute nei termini di cui al comma 7 le candidature, provvede alla compilazione ed alla trasmissione della lista al Presidente dell'assemblea.
9. Il Presidente dell'Assemblea procede alle operazioni di voto, previa verifica delle seguenti condizioni:
 - a) la lista deve contenere un numero di candidati non superiore al numero dei seggi da assegnare;
 - b) la lista con un numero di candidati pari o inferiore a cinque deve assicurare la presenza di almeno un candidato per ciascun genere;
 - c) la lista con un numero di candidati superiore a cinque deve assicurare che ciascun genere sia rappresentato in misura pari o superiore ad un quinto dei candidati.
10. Il Presidente dell'Assemblea, qualora riscontri che la lista non è conforme ai requisiti indicati al comma 9, la dichiara inammissibile e fissa la data di riconvocazione dell'Assemblea, che deve svolgersi nei successivi dieci giorni, stabilendo il termine per la presentazione delle candidature, ai sensi del comma 7.
11. Per ciascuna classe demografica, risultano eletti i candidati che ottengono il maggior numero di voti. A parità di voti si applicano, nell'ordine, i seguenti criteri:
 - a) è eletto il candidato che appartiene al genere meno rappresentato tra i candidati eletti;
 - b) è eletto il candidato più giovane d'età;
 - c) è eletto il candidato che rappresenta il Comune con popolazione residente minore.



Consiglio Regionale della Campania

Articolo 4

1. I componenti di cui all'articolo 2, comma 2, lettera b) sono eletti dall'assemblea costituita dai Presidenti della Comunità montane della regione Campania. L'assemblea è validamente costituita con la presenza di almeno due terzi degli aventi diritto al voto. Ciascun elettore esprime un solo voto.
2. Risultano eletti i presidenti che hanno ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voto, si applicano, nell'ordine, i seguenti criteri:
 - a) è eletto il candidato della comunità montana che appartiene a provincia diversa da quelle già rappresentate;
 - b) è eletto il candidato che appartiene al genere meno rappresentato tra i candidati eletti;
 - c) è eletto il candidato più giovane d'età.
3. L'assemblea è presieduta dal Presidente della Regione o dall'Assessore delegato, senza diritto di voto.



Consiglio Regionale della Campania

Articolo 5

1. Sulla base dei risultati delle elezioni di cui agli articoli 3 e 4, il Presidente della Regione, entro venti giorni dalla conclusione delle operazioni elettorali, con proprio decreto costituisce il CAL.
2. Il Presidente della Regione, entro venti giorni dalla pubblicazione del decreto di cui al comma 1, convoca e presiede, senza diritto di voto, la seduta di insediamento del CAL.
3. Nella seduta di insediamento, il CAL elegge tra i suoi componenti il Presidente ed il Vice Presidente. Il Presidente è eletto, a scrutinio segreto, a maggioranza assoluta dei componenti il CAL. Se, alla prima votazione, nessun candidato ottiene tale maggioranza assoluta, si procede a votazione di ballottaggio, cui concorrono i due candidati più votati.
4. Per l'elezione del Vice Presidente si procede con le stesse modalità.
5. Il Presidente del CAL convoca e ne presiede l'Assemblea, di cui formula l'ordine del giorno.



Consiglio Regionale della Campania

Articolo 6

1. Il funzionamento e l'organizzazione dei lavori del CAL sono disciplinati da un regolamento interno approvato a maggioranza assoluta dei componenti e pubblicato sul Bollettino Ufficiale della regione Campania.
2. Il regolamento prevede, in particolare, le modalità di espressione dei pareri prescritti dallo Statuto, di esercizio dell'iniziativa legislativa, di consultazione degli Enti locali. Il regolamento del CAL si conforma, in ogni caso, alle procedure per la trasmissione e l'acquisizione dei pareri stabilite dal Regolamento Interno del Consiglio regionale, ai sensi dell'articolo 23, comma 9, dello Statuto.
3. Per la validità delle sedute del CAL è richiesta la presenza della maggioranza dei componenti.
4. Le sedute del CAL sono, in ogni caso, convocate su richiesta di un quinto dei suoi componenti o di un quinto dei consiglieri regionali.
5. Per l'espressione dei pareri obbligatori, di cui all'articolo 23, comma 1 dello Statuto, il Presidente del CAL convoca il Consiglio medesimo entro sette giorni dal ricevimento della richiesta di parere.
6. L'ordine del giorno delle sedute del CAL è trasmesso al Presidente della Regione ed al Presidente del Consiglio regionale.
7. Il CAL si avvale di una struttura amministrativa di supporto, dotata delle risorse umane, strumentali e finanziarie necessarie a garantire il regolare espletamento dei compiti istituzionali. Il Consiglio regionale, a seguito di proposta del CAL determina annualmente, sulla base di somme stanziare in bilancio, le dotazioni dei mezzi e di personale necessarie per il funzionamento del CAL. Nella fase di prima attuazione della presente legge, le attività sono svolte dalla Segreteria Generale del Consiglio regionale e dal suo Settore.
8. Nelle more dell'approvazione del regolamento, di cui al primo comma, per quanto non previsto dalla presente legge, provvede la Giunta regionale.



Consiglio Regionale della Campania

Articolo 7

1. Il CAL elabora un rapporto annuale sull'attività amministrativa della Regione, anche al fine di verificare il rispetto dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza.
2. Il CAL riferisce al Presidente della Regione ed al Presidente del Consiglio regionale su eventuali anomalie riscontrate nell'attività amministrativa regionale, in ordine al mancato rispetto dei principi di cui al comma 1.

A handwritten signature in black ink, located in the bottom-left corner of the page. The signature is cursive and appears to be the name of an official.



Consiglio Regionale della Campania

Articolo 8

1. Il CAL ha una durata di anni tre e i suoi componenti restano in carica fino all'insediamento del rinnovato organo;
2. I componenti del CAL decadono, qualora non siano più titolari della carica che ne legittima la partecipazione all'organo;
3. In caso di decadenza, morte o dimissioni:
 - a) i componenti di diritto vengono sostituiti da coloro che subentrano nella carica;
 - b) i componenti elettivi di cui all'art. 2, comma 2, lett. a) sono sostituiti dai candidati della loro lista che seguono nella graduatoria dei voti ottenuti;
 - c) per i componenti di cui alle lettere b) dell'art. 2, comma 2, si procede, entro trenta giorni secondo quanto previsto dall'art. 4.
4. Il Presidente della Regione, con decreto dichiara la decadenza del componente e dispone la nomina del nuovo componente in conformità a quanto previsto al comma precedente.
5. Per i componenti di diritto, non si fa luogo al subentro, nei casi in cui, per cessazione dalla carica di presidente o di sindaco o per scioglimento del consiglio provinciale o comunale, la legge preveda la nomina di un commissario.



Consiglio Regionale della Campania

Articolo 9

1. Al Presidente e al Vicepresidente del CAL spetta una indennità pari al 30 per cento dell'indennità di funzione percepita dagli omologhi membri dell'Ufficio di presidenza del consiglio regionale.
2. Ai componenti del CAL spetta un gettone di presenza per ogni seduta del Consiglio medesimo, fino ad un massimo di dieci all'anno, in misura pari al gettone di presenza stabilito per le sedute del Consiglio comunale del capoluogo di Regione.



Consiglio Regionale della Campania

Articolo 10

1. Il CAL esercita, ai sensi dell'articolo 12 dello Statuto, l'iniziativa delle leggi regionali su materie riguardanti gli Enti locali approvando a maggioranza assoluta dei componenti proposte redatte in articoli ed accompagnate da relazioni illustrative.
2. Il Presidente del CAL nomina il relatore della proposta di legge incaricato di illustrarla alle competenti commissioni del Consiglio regionale.
3. Il CAL, con deliberazione motivata approvata a maggioranza assoluta dei componenti, può proporre al Presidente della Regione l'impugnazione delle leggi dello Stato e delle altre Regioni, ex art. 127 Cost., a tutela delle prerogative garantite agli enti e alle comunità locali dalla Costituzione della Repubblica. Il Presidente della Regione, entro quindici giorni, informa il CAL circa le iniziative assunte.



Consiglio Regionale della Campania

Articolo 11

1. Ai sensi dell'articolo 23, comma 8 dello Statuto, il CAL svolge attività di monitoraggio mediante la richiesta di informazioni, relazioni e documenti al Consiglio regionale, alla Giunta regionale ed agli enti di cui all'art. 20 dello Statuto.

A handwritten signature or set of initials in black ink, located in the bottom left corner of the page. The signature is stylized and appears to consist of a large, looped letter 'A' followed by a smaller, less distinct mark.



Consiglio Regionale della Campania

Articolo 12


1. Il Consiglio regionale e il CAL si riuniscono annualmente in seduta congiunta per un esame dello stato delle autonomie e delle prospettive del decentramento amministrativo.
2. La seduta è convocata e presieduta dal Presidente del Consiglio Regionale.



Consiglio Regionale della Campania

Articolo 13

1. Dalla data di insediamento del CAL è abrogata la legge regionale del 28 novembre 1996, n. 26 (Istituzione della Conferenza Permanente Regione-Autonomie locali della Campania). I compiti e le funzioni della Conferenza, in quanto compatibili con la presente legge, sono esercitati dal CAL.


Mod.



Consiglio Regionale della Campania

Articolo 14

1. Ai fini dell'attuazione della presente legge, nel bilancio regionale di previsione per l'esercizio 2010 nell'ambito dell'UPB del Consiglio Regionale è istituito apposito capitolo con relativo stanziamento denominato "Spese per l'istituzione ed il funzionamento del Consiglio delle autonomie locali".



Consiglio Regionale della Campania

Articolo 15

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania.



Consiglio Regionale della Campania

“Istituzione e disciplina del Consiglio delle Autonomie locali”

Tabella A

Ripartizione e assegnazione, in sede di prima applicazione, dei ventotto seggi spettanti ai Comuni ai sensi dell'articolo 2: ripartizione e assegnazione “effettuata dalla Giunta regionale”

Provincia	Seggi spettanti ai Comuni con popolazione pari o inferiore a 15.000 abitanti	Seggi spettanti ai Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti	Totale seggi per provincia
Avellino	4	0	4
Benevento	3	0	3
Caserta	4	1	5
Napoli	4	5	9
Salerno	6	1	7
TOTALE	21	7	28